

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE N. 39

VP

**Valutazione paesaggistica
e coerenza con il PPR**

Il professionista incaricato:
Dott. Pian. PAOLO DE CLARA

Data: Settembre 2019



INDICE

CAP. 1	3
La verifica di compatibilità paesaggistica della variante	3
1.1 Premessa	3
1.2 Le modifiche introdotte ricadenti in beni di cui alla parte III del D.lgs 42/2004 ..	4
CAP. 2	5
La valutazione di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale	5
2.1 Il Piano Paesaggistico Regionale	5
2.2 Valutazione di coerenza	8
Conclusioni	9





CAP. 1

La verifica di compatibilità paesaggistica della variante

1.1 Premessa

Il Comune di Magnano in Riviera è dotato di PRGC, nella forma della variante generale al PRGC approvata con delibera di CC n. 24 del 12/04/2007.

Successivamente sono state apportate diverse varianti regolarmente adottate e definitivamente approvate. Con la variante n° 35, adottata con delibera consiliare n°16 del 19/04/2012 e approvata con delibera consiliare n. 29 del 23/08/2012, divenuta esecutiva il giorno stesso, l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali che allo stato attuale risultano ampiamente decaduti.

Il PPR, approvato con D.Preg del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, in vigore dal 10 maggio 2018, ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul S.O. n. 25 del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018, disciplina l'adeguamento o la conformazione degli strumenti urbanistici agli articoli 13-14 e all'articolo 59, comma 4 delle NTA.

Dal significato proprio delle parole dell'articolo 57 ter della LR 5/2007 e dalla connessione dei commi dell'articolo 13 delle NTA, risulta che oggetto dell'adeguamento (o conformazione) è lo strumento urbanistico generale del Comune; per le varianti non aventi contenuto generale e **per i piani attuativi l'obbligo scatta solo se sia decorso infruttuosamente il termine di due anni per l'adeguamento dello strumento urbanistico generale.**

Oltre a quanto disposto all'articolo 57 ter della LR 5/2007, chiaramente riferito agli strumenti urbanistici generali, l'articolo 13 delle NTA del PPR, ai commi 1, 2 e 3, indica le procedure da seguire per l'adeguamento o la conformazione dello strumento urbanistico generale e ai successivi commi 4, 5 e 6 individua le conseguenze del mancato adeguamento dello strumento urbanistico generale entro i termini di due anni dalla entrata in vigore del PPR (10 maggio 2020).

In particolare il comma 6 riguarda gli strumenti urbanistici attuativi, le loro varianti e le varianti agli strumenti urbanistici generali (si tratta di varianti non aventi valenza di strumento urbanistico generale) che, decorso il termine di due anni dalla entrata in vigore del PPR, in difetto dell'avvenuto adeguamento o conformazione dello strumento urbanistico generale comunale, potranno essere approvati solo se adeguati o conformati al PPR.

Il senso della disposizione è quello di attuare l'adeguamento o la conformazione in maniera ordinata considerando prioritariamente lo strumento urbanistico che interessa il territorio dell'intero Comune in modo da poter affrontare compiutamente tutti i contenuti del PPR; solo nell'ipotesi in cui il comune non via abbia provveduto nei termini di due anni posti dall'articolo 145, comma 4, del D.Lgs 42/2004, scatta l'obbligo dell'adeguamento anche delle varianti che non hanno contenuto generale e dei piani attuativi.

Per effetto di quanto disposto al comma 4 lett. d) dell'art 63 bis della Lr 5/2007 e smi il Comune fino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR, provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, qualora la medesima ricomprenda beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto



legislativo 42/2004 ; tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004.

1.2 Le modifiche introdotte ricadenti in beni di cui alla parte III del D.lgs 42/2004

Le modifiche che seguono, di cui si riprende il medesimo identificativo ricadono esclusivamente entro beni paesaggistici di cui alla parte III del D.lgs 42/2004 e smi ed in particolare all'art. 142 co1. Lett c):

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

La modifica R3 ricade invece entro beni paesaggistici di cui alla parte III del D.lgs 42/2004 e smi ed in particolare all'art. 142 co1. Lett g):

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Modifica R2

La modifica R2 riguarda un riconoscimento dello stato di fatto, e per dare congruenza con quanto realizzato (area festeggiamenti) su una porzione dell'area indicata in planimetria, si aggiunge una ulteriore sigla ai servizi già presenti:

- "Zona omogenea S – 1.1 Parcheggio e 5.1 Nucleo elementare di verde" aggiunta di "Zona omogenea S – 5.3 Sport e spettacoli all'aperto".

Modifica R3

Al fine di dare espansione all'area cimiteriale comunale, prossima alla saturazione, viene introdotta la seguente modifica funzionale alla fase progettuale:

- da "Zona E4.a – Aree agricole normali"
- a "Zona omogenea S - 4.2 Cimitero" per mq 382,32.

Modifica R4

Si tratta del recepimento del progetto promosso dalla Provincia di Udine e dalla Regione FVG in merito all'"Intervento di messa in sicurezza tratto opere di sostegno a monte della SP 117 frazione di Billerio in Comune di Magnano in Riviera al km 1+300".

Viene così previsto l'allargamento della sede stradale SP 117 Billerio come indicato nell'allegato grafico per mq 68,06.

Modifica R5

La modifica prevede l'allargamento della sede stradale di via Lago (Bueriis) al fine di consentire la realizzazione dei marciapiedi, oggi mancanti, per mq 76,93.



Modifica R6

A seguito dell'entrata in vigore del PAIR¹ che prevede per l'area produttiva di tipo D2 sita in via Buia sia una porzione in classe di pericolosità P2 "classe di pericolosità idraulica media" che una in P3 "classe di pericolosità idraulica elevata", quest'ultima con divieto di edificare, considerato che la previsione della zonizzazione confligge con queste tutele e che pertanto si può ritenere superata, si riclassifica l'area in coerenza con l'intorno, ossia:

- da "Zona omogenea D2 – Insediamenti a libera localizzazione"
- a "Zona omogenea E4.a – Area agricole normali" per mq 34.869,78.

La portata delle modifiche e delle riclassificazioni proposte comportano di fatto il riconoscimento dello stato dei luoghi ed il mantenimento della condizione rilevata soprattutto per la modifica R6, dove viene meno la previsione di un ampliamento a fini produttivi.

Riguardo la modifica R3, che prevede l'ampliamento del sito cimiteriale, si ritiene non abbia significative incidenze sulla percezione paesaggistica/visiva dei luoghi, sia per l'esiguità della modifica che per tipologia di destinazione prevista.

Le rimanenti modifiche si ritiene non abbiano incidenze significative tali da determinare incidenze o l'introduzione di elementi detrattori nel paesaggio.

Per quanto relazionato si procede ora alla valutazione di coerenza rispetto al vigente Piano paesaggistico regionale.

CAP. 2

La valutazione di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale

2.1 Il Piano Paesaggistico Regionale

Lo schema denominato "Struttura del Piano Paesaggistico Regionale" definisce i contenuti del PPR FVG ed è organizzato in due parti: la "parte statutaria" e la "parte strategica". A queste si aggiunge la parte connessa alla "gestione del Piano" con l'individuazione degli strumenti di attuazione del Piano, monitoraggio dell'efficacia dello stesso.

La parte statutaria del PPR FVG considera i contenuti minimi del piano paesaggistico secondo il dettato del Codice.


Al fine di valutare la coerenza con il vigente PPR, si propongono due estratti rispettivamente della parte statutaria e della parte strategica riferiti al territorio del Comune di Magnano in Riviera.

Dalla consultazione del Webgis del PPR disponibile sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, si è avuto modo di verificare che le modifiche previste ricadono esclusivamente entro beni paesaggistici di cui all'art. 142 co.1 lett. c). (fascia di 150mt da corsi d'acqua vincolati) con la eccezione della modifica R3.

¹ Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali, approvato con DPR n. 28 di data 01/02/2017, pubblicato sul suppl. ord. n. 7 al BUR n. 06/2017.




Fig.2.1: Estratto tavola "Parte Statutaria" - Piano Paesaggistico Regionale



fonte: webgis PPR – sito Regione Fvg

Fig.2.2: Estratto tavola "Parte Strategica - quadro conoscitivo" - Piano Paesaggistico Regionale



fonte: webgis PPR – sito Regione Fvg



2.2 Valutazione di coerenza

Verificato che le modifiche ricadono tra i beni paesaggistici individuati nella fascia di 150 mt da corsi d'acqua vincolati, si procede ora

L'articolo 23 co.6 della NTA del PPR, alle lettere da a) a g), riporta i seguenti indirizzi che la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce.

Si procede pertanto, nelle more della variante di adeguamento del PRGC al PPR alla verifica delle modifiche elencate al paragrafo precedente rispetto agli "indirizzi" riportati all'art. 23 co.6 della NTA del PPR, alle lettere da a) a g).

Verifica di conformità degli indirizzi di cui all'art. 23 delle NTA del PPR.

INDIRIZZI	VALUTAZIONE
<i>a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;</i>	La variante non introduce modifiche che alterano i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua.
<i>b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;</i>	La variante non interviene con modifiche che comportino trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico.
<i>c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;</i>	La variante non introduce previsioni che riducano elementi di naturalità delle componenti idrologiche o che alimenti processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali.
<i>d) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;</i>	La variante non prevede modifiche relazionabili con l'indirizzo.
<i>e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che</i>	La variante non prevede modifiche relazionabili con l'indirizzo.



<i>connotano il paesaggio fluviale;</i> 2	
<i>f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;</i> 2	La Variante ed il PAC non sono relazionabili con tale indirizzo.
<i>g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;</i> 2	La variante in recepimento al PAIR (Piano di assetto idrogeologico dei bacini regionali) stralcia un'ampia previsione di ampliamento di una zona produttiva posta nel contesto più ampio della rete idrografica comunale.

Le direttive che gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione devono recepire, sono elencate all'art. 23 co.7 delle NTA del PPR.

Tali direttive dettagliano per punti il perseguimento degli indirizzi trattati in tabella e di cui al comma 6 del medesimo art. 23. Verificato che nella valutazione della coerenza con gli indirizzi si è riscontrata una sostanziale conformità agli stessi, per le direttive non viene operata una medesima valutazione al fine di evitare una duplicazione dei contenuti.

Per quanto riguarda la modifica R3, che ricade in "territori coperti da boschi" (fonte Webgis PPR), per effetto della lettura combinata dell'art. 48 co.3, dell'art. 28 co.3 lett e) e dell'art. 9 co.6 delle Norme tecniche di attuazione del PPR, non è da considerarsi una modifica su area vincolata a fini paesaggistici, ovvero, non è da considerarsi "bosco".

Conclusioni

I contenuti sviluppati ai capitoli 1 e 2 hanno permesso di stabilire l'esiguità delle modifiche introdotte con la variante n. 39 all'interno di contesti vincolati e dall'altro di verificare la coerenza delle stesse con gli indirizzi introdotti dal PPR per i beni di cui all'art. 142 co1. lett. c) del D.lgs 42/2004 e smi.

Per effetto di quanto disposto al comma 4 lett. d) dell'art 63 bis della Lr 5/2007 e nelle more dell'adeguamento del PRGC al PPR, in relazione ai contenuti sviluppati nella presente documento il comune può procedere nell'iter per l'adozione e la successiva approvazione della variante n. 39 al PRGC.